

SET INFORMATIVO SANTANDER

Responsabilità Civile Auto

Edizione 1 gennaio 2019

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Sommario

DIP	3
DIP AGGIUNTIVO	5
GLOSSARIO	10
Condizioni di Assicurazione Auto	12
Capitolo 1 – Norme generali	12
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia	12
1.2 Duplicato del Certificato e della Carta Verde	12
1.3 Invio documentazione e comunicazioni	12
1.4 Consegna e controllo documenti.....	12
1.5 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verificazione di un sinistro	13
1.6 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro	13
1.7 Aggravamento di rischio	13
1.8 Adempimenti necessari	14
1.9 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde.....	14
1.10 Incidenti stradali con controparti estere	14
1.11 Diritto d’accesso agli atti d’impresa	15
1.12. Reclami.....	15
1.13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	16
1.14. Regime Fiscale	16
1.15 Oneri fiscali e di legge	16
1.16 Rinvio alle norme di legge.....	16
Capitolo 2 – Responsabilità Civile Auto	17
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti	17
Rinuncia alla rivalsa	17
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza	17
2.2 Estensione territoriale	17
2.3 Gestione delle vertenze	17
Allegato 1 – Disciplina del Bonus/Malus	18
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679	22
Allegato A	23

DIP

Polizza R.C. AUTO Autovetture

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. -Impresa di Assicurazioni Prodotto: Convenzione Santander

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Edizione 01 Gennaio 2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico), con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **Guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto sino alla concorrenza pari a € 50.000,00 per sinistro, per danni non rientranti dalla polizza Rc Auto.
- ✓ **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi**
- ✓ **Trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione**

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 12.5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose**
- ✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose**
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose**
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.**



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde.

Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui la copertura è operante, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

In caso di adesione alla presente convenzione, il contratto si intende perfezionato con l'attivazione della copertura. Il pagamento del premio da parte del contraente avverrà il mese successivo alla data di attivazione della copertura. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

In caso di adesione alla presente convenzione, la durata del contratto è pari e non superiore a quello di durata del contratto di Leasing.

La copertura Verti è di anno più frazione d'anno e decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato; ha decorrenza pari a quella del contratto di Leasing e viene rinnovata fino alla scadenza dello stesso, salvo facoltà di disdetta.

L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Leasing il Locatario ha facoltà di esercitare disdetta con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della copertura indicata sul Certificato di Assicurazione.

Verti rimborsa, per il tramite del contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell'esclusione in caso di:

- vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo,
- estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale).

Nei casi sopra elencati la copertura assicurativa risulta risolta.

Assicurazione R.C. auto

AUTOVETTURE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Autovetture – Convenzione SANTANDER

1 gennaio 2019

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle condizioni di assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99
Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 02.21.092.300; www.verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2017, è pari a 162,6 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 85,8 milioni di euro.
Totale Riserve Patrimoniali: 76,8 milioni di euro.
Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it.
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 160,247 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 65,818 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 186,068 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 138,918 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 116,1%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C. Auto, Verti garantisce un massimale per sinistro pari a 12,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie estese	Responsabilità civile trasportati Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita Traino rimorchio Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
Tipo di guida	Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono al momento previste tali opzioni

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

Non sono al momento previste tali opzioni

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Verti al numero 02/36617.109; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti. <u>La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro.</u> In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all'attenzione Ufficio Sinistri. In caso di sinistro da circolazione. <u>Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/ CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.</u> Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia. Procedura per il risarcimento del danno Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005). L'Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli » il conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli sono assicurati con imprese che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C.Auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite raccomandata a/r, mettendo in conoscenza anche l'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni in caso di soli danni alle cose, oppure novanta giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

	Rimborso del sinistro per evitare il Malus In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o fruire di riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus rimborsando la Compagnia di assicurazione gli importi che ha liquidato per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza del contratto. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Verti al numero telefonico 02/36617.109 che: » ti comunicherà direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria » invierà richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviarti via posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal te ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it. Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, il contraente puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra compagnia. Gestione da parte di altre imprese: Non prevista Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, II comma, Codice Civile. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III comma, Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Nella garanzia RCA, l'impresa di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.
Obblighi dell'impresa	In tema di risarcimento danni da circolazione, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno o negare il risarcimento nei termini qui di seguito indicati: - per i sinistri con soli danni a cose: - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; - entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente; In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non prevista
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto ai proprietari di autovetture e a chiunque abbia la necessità di far circolare un veicolo. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.



Quali costi devo sostenere?

L'importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal Contraente fino ad un massimo del 10% del premio a carico dell'Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it o invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure puoi inviare un fax al numero 02 21725041. Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida." Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :	
Mediazione	È previsto il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (Legge 9/8/2013, n. 98 che converte e modifica il decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it .

Negoziazione assistita	L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; rifiuto del risarcimento; accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell' Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet verti.it nella sezione Sinistri - Cosa fare in caso di sinistro). ARBITRATO IRRITUALE: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per questo contratto l'Impresa NON dispone di un'area internet riservata al contraente (c.d. Home Insurance) pertanto dopo la sottoscrizione NON potrai consultare tale area nè utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno del Set Informativo.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Apparecchi fonoaudiovisivi

radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.

Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Banca dati degli attestati di rischio

la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)

la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto.

Box:

luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.

Card

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Classe di merito aziendale

categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata.

Classe di merito CU

categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di

merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto.line

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti.

Garage

luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato.

Indennizzo

l’importo dovuto da Verti all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Infortunio

l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

la perdita o riduzione definitiva e irreversibile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS

(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

Massimale

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

Optional

l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato e dalla Carta Verde (se prevista dal contratto) e dal Set Informativo.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Proprietà privata:

luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale.

Residenza

luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

Richiesta danni

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento

l'importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'esercizio del diritto che Verti ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Società

Verti Assicurazioni S.p.A.

Stanza di compensazione

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Strada:

via pubblica o privata aperta alla libera circolazione.

Surrogazione

il diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Unico caso assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a Nuovo

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati.

Valore Commerciale

la quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Veicolo

il mezzo (autovettura o autocarro fino a 35 quintali) descritto nel modulo di attivazione e identificato dal numero di targa.

Condizioni di Assicurazione Auto

Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Capitolo 1 – Norme generali

Informazioni relative al contratto

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.

Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005.

Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione dello stato del rischio.

Laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla predetta Banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio di ulteriori documenti. In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge.

Verti provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate).

In ogni caso il contratto si intende perfezionato con l'attivazione della copertura.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla modulo di attivazione. La durata del contratto è pari e non superiore a quello di durata del contratto di Leasing.

La copertura Verti è di anno più frazione d'anno e decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato.

La copertura ha decorrenza pari a quella del contratto di Leasing e viene rinnovata fino alla scadenza dello stesso, salvo facoltà di disdetta.

E' prevista la facoltà di esercitare disdetta con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della copertura indicata sul Certificato di Assicurazione.

La disdetta deve essere comunicata a mezzo raccomandata a/r da inviarsi a: Santander Consumer

Bank S.p.A., Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E, 10126, Torino.

L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione.

Per la garanzia della R.C. Auto Verti manterrà operante la copertura fino alle ore 24.00 del 15 ° giorno successivo alla data di scadenza ai sensi D.L. 179 del 18 ottobre 2012.

Il pagamento del premio da parte del contraente avverrà il mese successivo alla data di attivazione della copertura.

Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.

1.2 Duplicato del Certificato e della Carta Verde

Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.3 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall'Impresa al Contraente (e viceversa) tramite posta elettronica.

Gestione del contratto e condizioni generali

1.4 Consegna e controllo documenti

Il Contraente potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o

aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

1.5 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della verifica di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza e quindi:

- di impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.6 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Locatario, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, – 1893 e – 1894 del Cod. Civ.:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;

- sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Verti, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.7 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto il Locatario è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano significativamente modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.

In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, e fatta salva la buona fede del Locatario, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 Cod.Civ.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

Verti potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa e /o surroga, ai sensi dell'Art 144 del Codice delle assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

Modifiche al contratto

1.8 Adempimenti necessari

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data indicata sul certificato.

L'esclusione del veicolo, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o di riconsegna dei veicoli per termine della locazione, dovrà essere seguita dalla distruzione del relativo certificato e eventuale carta verde o, in caso di furto o smarrimento, dalla presentazione di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti laddove il certificato e/o carta verde non fossero altrimenti recuperabili.

Qualora il veicolo assicurato venga escluso, Verti rimborserà all'assicurato, per il tramite del contraente, la parte di premio imponibile pagato e non goduto.

- In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell'esclusione del veicolo e la copertura risulta risolta.

- In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa cessa e la Società rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di effetto dell'esclusione.

In caso di furto del veicolo concesso in locazione, il locatario dovrà sporgere immediata denuncia presso le Autorità e dare notizia dell'evento al locatore trasmettendo allo stesso copia della denuncia sporta presso le Autorità. La Compagnia, ricevuta la denuncia dal locatore, provvederà alla risoluzione del contratto tramite apposita esclusione che avrà effetto dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia stessa.

1.9 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde (se prevista in contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.10 Incidenti stradali con controparti estere

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 "Procedura

per il risarcimento del danno" dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 – indirizzo email richieste.centro@consap.it – indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it).

Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/servizi-assicurativi/centro-di-informazione/>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro

R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

1.11 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

1.12. Reclami

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, e successive modifiche.

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E, 10126 Torino - Italia - fax 011.19526193 - email: reclami@santanderconsumer.it.-PEC:

reclami.santander@actaliscertymail.it, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'Ufficio Reclami via e-mail all'indirizzo reclami@Verti.it; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta,16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02.21725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile reperibile sul sito web www.lvass.it "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06/42133206, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile disponibile sul Sito www.lvass.it "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro

45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, di cui all'art.132 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 6 del Regolamento 24 del 19 Maggio 2008, sono dimezzati.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.lvass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'lvass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'lvass i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità,

all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

1.13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, II comma, Codice Civile

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III comma, del Codice Civile.

1.14. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	23,00%*

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario dei veicoli si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

Disposizioni di legge

1.15 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Set informativo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set informativo, le verranno comunicati dal suo intermediario.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón

Capitolo 2 – Responsabilità Civile Auto

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo indicato nel modulo di attivazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Rinuncia alla rivalsa

Verti, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione rinuncia al proprio diritto di rivalsa (di cui all'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private) nei confronti del proprietario, del conducente e del contraente nelle sole ipotesi in cui:

- in caso di danni subiti da terzi trasportati nelle ipotesi in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso in cui il Conducente guidi con patente idonea alla guida del veicolo, ma la stessa risulti essere scaduta o con patente estera non convertita a condizione che lo stesso provveda al rinnovo o alla conversione entro e non oltre 180 giorni dalla data del sinistro.

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.

• Responsabilità civile trasportati

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

• Traino rimorchio

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali

rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

• Ricorso terzi da incendio

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n.209.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra e della Serbia.

Verti, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la Carta Verde.

La copertura Carta Verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle internazionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed

entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione indicato sul certificato di assicurazione.

2.3 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, Verti assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Allegato 1 – Disciplina del Bonus/Malus

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:

- in caso di veicolo assicurato con contratto di durata anno più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

	Situazione veicolo / contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare:
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi; - copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)	- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
3	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, nonché appendice di cessione contratto;
4	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	- Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; - documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;

5	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione	- Copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
6	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso DL o altra Compagnia	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • Copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato • dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, • certificazione dello stato di famiglia • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
7	Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa	• Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione

dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

• in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, ogni singolo veicolo è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il veicolo, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio. La consegna telematica del relativo attestato di rischio avviene su richiesta del contraente.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di

rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per

le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	• Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi

Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Allegato A

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:** www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri - anche attraverso l'ausilio di dati raccolti mediante apparecchiature elettroniche,

laddove installate - e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie;

- b) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi.
L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- c) Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;
- d) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE,

e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 b), per le sole finalità di cui al punto 2 a).

5. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di

conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
- b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
- c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come

richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del

soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.

- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante), Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.